

**PARERE ESPRESSO DAL COMITATO PER IL CONTROLLO E
LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE**

Il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Vista la proposta di legge n. 235/2018: (Promozione dell'invecchiamento attivo) – Articolo 14;

Udito il relatore dell'atto nella seduta n. 24 del 22 novembre 2018;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto l'articolo 42 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla clausola valutativa di cui all'articolo 14 della pdl n. 235/2018 a condizione che la stessa venga riformulata nella seguente maniera:

“Art. 14 (Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione del programma annuale sull'invecchiamento attivo;
- b) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione della programmazione indicata ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
- a) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari dei contributi;
- b) le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sull'invecchiamento attivo, il numero delle riunioni effettuate, il numero dei pareri e delle proposte adottate e il loro tasso di successo, con particolare riferimento alla pianificazione indicata ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
- c) Il numero delle persone anziane coinvolte negli interventi previsti da questa legge, distinte per sesso, condizione socio-economica ed etnico culturale;
- d) i punti di forza e le criticità riscontrate nella programmazione integrata delle azioni e degli interventi previsti da questa legge con particolare riferimento al ruolo del Tavolo permanente sull'invecchiamento attivo;

- e) l'andamento dell'aspettativa di vita nella Regione e la percentuale di popolazione anziana presente nella Regione;
 - f) l'andamento dell' aspettativa di vita oltre i 65 anni di età in condizioni di buona e cattiva salute;
 - g) gli effetti degli interventi e delle azioni poste in essere, valutati sulla base dei documenti elaborati dall' INRCA, anche con riferimento al risparmio sanitario.
2. La competente Commissione assembleare d' intesa con il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, esaminata la relazione indicata al comma 1 ed effettuate le consultazioni con le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ed i soggetti attuatori degli interventi realizzati, può proporre risoluzioni all' Assemblea legislativa contenenti indirizzi per l'attuazione della legge in relazione agli anni successivi.
3. L'Assemblea legislativa provvede inoltre a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolte.”.

IL PRESIDENTE

Gianluca Busilacchi

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 235/2018, ad iniziativa del consigliere Volpini, concernente: «Promozione dell'invecchiamento attivo», nel testo della proposta approvata dalla IV Commissione in data 28 novembre 2018, trasmesso con nota assunta al protocollo n.204 del 29 novembre 2018;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Diego Mancinelli e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 10 dicembre 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 13 dicembre 2018;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 13 dicembre 2018;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

- a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole "alla vita" sono aggiunte le seguenti: "civile, economica, culturale,";
- b) all'articolo 3, comma 3, la parola "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale";
- c) all'articolo 3 bis, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
 - "c bis) un rappresentante del Forum Regionale del terzo Settore;
 - c ter) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - c quater) un rappresentante degli Ambiti Sociali Territoriali;"
- d) all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo la parola "sanitari" è aggiunta la seguente: "e socio-sanitari".

IL PRESIDENTE
F.to Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

Considerato che il testo in esame, proposta approvata dalla IV Commissione, va nella direzione di aumentare le attività rivolte alla popolazione anziana al fine di promuovere l'invecchiamento attivo si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

- a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole "alla vita" sono aggiunte le seguenti: "civile, economica, culturale,";
- b) all'articolo 3, comma 3, la parola "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale";
- c) all'articolo 3 bis, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
 - "c bis) un rappresentante del Forum Regionale del terzo Settore;
 - c ter) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - c quater) un rappresentante degli Ambiti Sociali Territoriali;"
- d) all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo la parola "sanitari" è aggiunta la seguente: "e socio-sanitari".

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n.235/2018, ad iniziativa del consigliere Volpini, concernente «Promozione dell'invecchiamento attivo», nel testo della proposta approvata dalla IV Commissione in data 28 novembre 2018, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 349 del 29 novembre 2018;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Annalisa Del Bello e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 12 dicembre 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 14 dicembre 2018;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 14 dicembre 2018;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Augusto Curti

Relazione tecnico finanziaria
sulla proposta di legge n. 235 “Promozione dell'invecchiamento attivo”

Art. 1
(Finalità)

L'articolo enuncia le finalità del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Definizioni)

L'articolo indica le definizioni per i beneficiari del provvedimento e l'oggetto della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Programmazione degli interventi)

Commi 1 e 2 individuano le procedure di programmazione integrata per l'attuazione della legge, prevedendo l'inserimento nella programmazione di settore degli interventi da realizzare per le finalità di questo provvedimento.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio in quanto ad essa si dà attuazione con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, già assegnate a ciascun settore e già presenti in bilancio.

Comma 3 indica i contenuti del programma annuale e le procedure di approvazione dello stesso.

Effetti finanziari: gli interventi aggiuntivi da implementare sono indicati sulla base e nei limiti delle risorse autorizzate per l'anno 2019 all'articolo 15 e per gli anni successivi con legge di bilancio.

Commi 4 e 5 individuano rispettivamente i criteri di finanziamento ed i tempi di approvazione del programma subordinati all'approvazione della legge di bilancio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 bis
(Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo)

L'articolo istituisce una struttura di raccordo tra i soggetti attuatori e i destinatari del provvedimento e ne determina composizione e compiti. La partecipazione al tavolo permanente avviene a titolo gratuito.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4
(Soggetti attuatori)

Soppresso

Art. 4 bis
(Compiti dell'INRCA)

L'articolo disciplina le competenze dell'INRCA relativamente agli interventi previsti da questa legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Caregiver familiare)

L'articolo stabilisce che la Regione promuove azioni specifiche ad incentivare le persone anziane a svolgere caregiver familiare.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 6
(Formazione)

L'articolo individua le azioni di sostegno e di promozione per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 7
(Attività in ambito civile)

L'articolo stabilisce che la Regione promuove e sostiene iniziative volte a diffondere una immagine positiva della persona anziana. Le iniziative da porre in essere sono individuate nell'ambito della programmazione nei settori del turismo e della cultura.

Il programma triennale 2016/2018 in materia di turismo (D.A. 13/2015) contiene, con particolare riferimento alla dotazione di infrastrutture al servizio della ricettività turistica l'indicazione di progetti utili all'integrazione sociale anche con riferimento all'invecchiamento attivo.

Il programma triennale della cultura (D.A. 35/2017) comprende, tra le iniziative ricomprese nella funzione sociale delle biblioteche, servizi per anziani sia tradizionali che digitali con possibilità di attività intergenerazionali con giovani come tutor, per familiarizzare anche queste fasce di età con i servizi in rete e con la digital literacy.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 8
(Cultura e turismo sociale)

Soppresso

Art. 9
(Agricoltura sociale)

L'articolo promuove l'invecchiamento attivo in ambito rurale.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 10
(Salute e benessere)

L'articolo stabilisce che in sede di programmazione dei piani sociali regionali si devono superare le logiche esclusivamente assistenzialistiche.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 11
(Nuove tecnologie ed accessibilità alle stesse)

L'articolo stabilisce che la Regione promuove e sostiene lo sviluppo e l'accesso delle persone anziane alle nuove tecnologie.

Effetti finanziari: il finanziamento degli interventi è ricompreso per l'anno 2019 nel limite di spesa autorizzato dall'articolo 15.

Art. 11 bis
(Network invecchiamento attivo)

L'articolo stabilisce che la Regione promuove la costituzione di network europei sull'invecchiamento attivo e promuove la partecipazione dei vari soggetti.

Effetti finanziari: il finanziamento degli interventi è ricompreso per l'anno 2019 nel limite di spesa autorizzato dall'articolo 15.

Art. 12
(Sport e tempo libero)

L'articolo stabilisce che la Regione promuove azioni volte a favorire lo sport tra le persone anziane. Gli interventi sono individuati nella programmazione del settore sport e tempo libero.

L'atto di programmazione relativo allo sport (D.A. 27/2016) contiene indicazioni “sulla promozione di iniziative sportive e motorio ricreative legate “all’invecchiamento attivo” volte al miglioramento della salute, allo sviluppo e alla crescita della popolazione, perseguendo anche la solidarietà tra le generazioni”.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 13

(Attività lavorativa)

L'articolo disciplina azioni volte al completamento della vita lavorativa delle persone che hanno compiuto cinquanta anni.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 14

(Clausola valutativa)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 bis

(Disposizioni transitorie finali)

L'articolo regola la fase di prima attuazione del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

La realizzazione degli interventi previsti dalla proposta è basata sul criterio della programmazione integrata, prevedendo il coordinamento delle iniziative ed il relativo finanziamento all'interno della programmazione di settore nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Eventuali ulteriori iniziative riconducibili all'attuazione della legge potranno essere individuate e quindi finanziate con apposito atto di programma da approvarsi, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio, sulla base delle somme autorizzate con la predetta legge di bilancio.

Per l'anno 2019 è autorizzata una spesa di euro 20.000,00 alla quale viene data copertura con le risorse già iscritte nella medesima Missione 12 come sotto specificato.

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione / Programma / capitolo	spesa prevista dalla legge 2019	spesa prevista dalla legge 2020	spesa prevista dalla legge 2021	missione/programma/capitolo	descrizione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Missione 12 / programma 03	20.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio	Missione 12/ programma 03/ 2120810050	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ASSOCIAZIONI	60.000,00	,00	,00

A decorrere dall'anno 2020 è previsto il rinvio dell'autorizzazione alle leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011, trattandosi di spesa non obbligatoria a carattere continuativo.

PROPOSTA DI LEGGE N. 235/2018
PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

scheda ATN

SCHEMA TECNICO NORMATIVA

**ELEMENTI DI
ANALISI**

CONTENUTI

**1. Analisi della
compatibilità
dell'intervento
con
l'ordinamento
dell'Unione
Europea e con
l'ordinamento
internazionale**

L'intervento legislativo risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale. La promozione dell'invecchiamento attivo è, infatti, delineata tra i principali obiettivi dell'Unione Europea a seguito del radicale cambiamento socio-demografico.

L'Unione europea ha proclamato il 2012 l' "Anno europeo per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni" con l'obiettivo di sensibilizzare gli Stati membri sul tema e indurli ad adottare buone pratiche che dovranno costituire oggetto di analisi e di scambio tra gli stessi Stati membri.

L'obiettivo dell'Unione Europea è pertanto quello di sostenere una politica attiva per l'invecchiamento, in particolare, attraverso l'utilizzo di strumenti, quali strategie, programmi, processi ed iniziative volti a facilitare l'apprendimento reciproco tra gli Stati membri e le Regioni, nonché attraverso finanziamenti con fondi strutturali e di coesione e attraverso la ricerca e l'innovazione.

Tali finanziamenti sono finalizzati, in particolare: ad accrescere le competenze e prospettive occupazionali delle persone anche nella fase dell'invecchiamento attivo, alla formazione e riqualificazione dei lavoratori anziani, a combattere ogni discriminazione fondata sull'età nel mercato del lavoro e nei luoghi di lavoro (Fondo Sociale Europeo), a finanziare interventi per lo sviluppo di infrastrutture sociali e sanitarie atte a dare risposte nazionali e regionali in merito all'invecchiamento attivo (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), a prevenire l'isolamento delle persone anziane delle zone rurali (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale), a sostenere e coordinare la ricerca e l'innovazione anche nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute (settimo programma quadro, principale strumento con cui l'Unione Europea finanzia la ricerca in Europa).

Riguardo alla discriminazione per l'età, tra le altre, si evidenzia:

	<ul style="list-style-type: none"> • la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; • la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2007 che riconosce i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei. Tali principi sono contenuti nell'articolo 3, sul diritto all'integrità della persona, nell'articolo 21, sulla non discriminazione per disabilità ed età, nell'articolo 25, sul diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. <p>Riguardo alla discriminazione per l'età, la sentenza della Corte di Giustizia CE del 22 novembre 2005, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale in merito ad una controversia di lavoro proposta alla Corte ai sensi dell'articolo 234 CE, dall'Arbeitsgericht München (Germania), con decisione 26 febbraio 2004 nel procedimento C-144/04 ha stabilito che "il principio di non discriminazione in ragione dell'età deve essere considerato un principio generale del diritto comunitario".</p>
<p>2. Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La materia non è disciplinata dalla legge ordinaria, vi è però una proposta di legge, la n. 3538, ad iniziativa parlamentare, presentata in data 18 gennaio 2016, che non ha ad oggi concluso l'iter procedurale di approvazione e, quindi, senza valore normativo.</p> <p>A livello nazionale non vi sono, pertanto, definizioni di azioni e misure destinate a disciplinare la materia, ad eccezione di mere dichiarazioni di intenti sull'importanza di una disciplina al riguardo e il rinvio della questione ad altri soggetti istituzionali.</p> <p>A seguito della celebrazione dell'Anno europeo nel 2012, è stato affidato al Dipartimento per le politiche della famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il compito di assicurare un coordinamento nazionale tra i vari soggetti istituzionali deputati alla programmazione delle attività nazionali.</p> <p>Riguardo alla discriminazione per l'età, il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro", ha introdotto esplicitamente, nel nostro Paese, il "divieto di discriminazione per età", di fatto ampliando i fattori discriminatori previsti dall'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori.</p> <p>Per i differenti profili che caratterizzano questo intervento legislativo, esso è ascrivibile, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, sia alla potestà legislativa esclusiva statale, sia a quella concorrente, sia a quella residuale regionale.</p> <p>In particolare, l'intervento risulta nel suo complesso ascrivibile alla materia di legislazione residuale regionale relativa alle politiche sociali. Con riferimento agli altri profili l'intervento è ascrivibile alle materie di legislazione concorrente riguardanti l'istruzione, la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e organizzazione di attività culturali, l'ordinamento sportivo; è, altresì, ascrivibile, alla materia di</p>

	<p>legislazione residuale regionale relativa al turismo e alla materia di legislazione esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Questo intervento legislativo trova fondamento costituzionale anzitutto nell'articolo 32, che tutela il diritto alla salute e, più in generale, negli artt. 2 e 3, il primo che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo, il secondo che definisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale, senza distinzione di sesso o di condizioni personali e sociali.</p>
<p>3. Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con i principi contenuti nello Statuto regionale con riferimento, in particolare: all'articolo 2, che valorizza le politiche comunitarie e la collaborazione con le altre Regioni d'Europa, all'articolo 3, che promuove l'uguaglianza e la differenza di genere, ripudiando ogni forma di discriminazione, all'articolo 5, che tutela il diritto costituzionale alla salute con iniziative volte anche agli anziani e che promuove la conoscenza e la fruizione di attività culturali e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.</p>
<p>4. Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>Non vi sono leggi regionali specifiche concernenti la materia riguardante l'invecchiamento attivo, ma singole leggi regionali che individuano gli stessi anziani come destinatari di specifici interventi. E' il caso, per esemplificare, della legge regionale 29 luglio 1991, n. 23 (Interventi per la promozione delle università della terza età nelle Marche) o della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) o la legge regionale 22 marzo 2018, n. 3 (Istituzione del servizio civile volontario degli anziani).</p> <p>Una valutazione analoga vale per i regolamenti regionali.</p>
<p>5. Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>Considerata l'opportunità di una disciplina organica della materia, anche se coordinata con le altre normative regionali di settore, si è scelta la tecnica redazionale del testo nuovo.</p> <p>La tipologia del provvedimento attuativo è quella della deliberazione della Giunta regionale con la quale è approvato annualmente un programma sull'invecchiamento attivo, adottato, se destinate risorse al riguardo, entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>Tale programma prevede specifiche azioni ed interventi, integrativi rispetto a quelli previsti dalla programmazione di settore, riguardante la materia socio-sanitaria, sociale, culturale, di pratica sportiva ed attività motorio ricreative e turistica, attuate in tali ambiti.</p> <p>Gli interventi e le azioni previste nel programma sono, altresì, attuati mediante i programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e di coesione europea e il programma di sviluppo rurale.</p> <p>Alla Giunta regionale è demandata anche la costituzione del Tavolo regionale per l'invecchiamento attivo, istituito all'articolo 3 bis.</p>

	<p>Sembrano congruenti i tempi previsti per l'attuazione dei provvedimenti previsti, tenuto conto anche di quanto indicato all'articolo 14 bis, concernente le disposizioni transitorie e finali.</p>
<p>6. Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p>	<p>Non ci sono proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale. La proposta di legge n. 89/2016 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare", ha finalità diversa rispetto a questo intervento legislativo.</p>